

Polizia Localepolizia.locale@terredargine.itpolizia.locale@pec.terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 - Carpi (Mo)

Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Prot. n. /2023
Ordinanza n. 537/2023 /Carpi

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEA IN VIA GUIDO FASSI, NEL COMUNE DI CARPI, SUL LATO EST DALLO STALLO DI SOSTA POSTO A SUD PRIMA DEL VIALETTA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SAN NICOLA' ALLO STALLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO VERSO NORD;

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E SUL LATO OVEST DAL CIVICO 14/B VERSO NORD, FINO AL QUARTO STALLO DI SOSTA COMPRESO, PER AREA DI MANOVRA DEI MEZZI DIRETTI AL CANTIERE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL TEMPIO MONUMENTALE DI SAN NICOLA' .

IL DIRIGENTE**PREMESSA****PREMESSO**

che in data 28/08/2023 (prot. 066877/2023), perveniva alla Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine da parte del Servizio Polizia Amministrativa dell'Unione Terre d'Argine Area Territoriale di Carpi, la domanda presentata dalla Sig.ra M. C., per conto della ditta " MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL (MCG SRL) " con sede a RAVENNA in via M. D'AZEGLIO 16, richiesta di occupazione di suolo pubblico, a Carpi, in via GUIDO FASSI SUL LATO EST DALLO STALLO DI SOSTA POSTO A SUD PRIMA DEL VIALETTA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SAN NICOLA' ALLO STALLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO VERSO NORD E SUL LATO OVEST DAL CIVICO 14/B VERSO NORD, FINO AL QUARTO STALLO DI SOSTA COMPRESO, PER AREA DI MANOVRA DEI MEZZI DIRETTI AL CANTIERE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL TEMPIO MONUMENTALE DI SAN NICOLA'.

VISTA

La precedente ordinanza n.498/2022

VISTE

le caratteristiche tecniche e dimensionali di via GUIDO FASSI, strada del centro, a senso unico di marcia in direzione Sud-Nord con auto in sosta ambo i lati, a traffico misto, in determinati orari intenso;

VISTI

gli artt. 5 comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e

"Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO, quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000.

VISTO

L'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO

lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA

La D.G. n. 112 del 04/06/2008 del Comune di Carpi
La D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera
La D.G. n. 42 del 03/06/2008 del Comune di Campogalliano
La D.G. n. 96 del 05/06/2008 del Comune di Novi di Modena
avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA

La Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO

Che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al seguente provvedimento, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori su strada, garantendo al contempo l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra

**DAL 31/08/2023 AL 31/08/2024
DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00**

- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, IN VIA GUIDO FASSI LATO EST, DALLO STALLO DI SOSTA POSTO A SUD PRIMA DEL VIALETTO DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SAN NICOLÒ' ALLO STALLO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO VERSO NORD, ENTRAMBI A SOSTA LIBERA.**
- **ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN**

GUIDO FASSI, LATO OVEST DAL CIVICO 14/B VERSO NORD, CON LA SOPPRESSIONE DI QUATTRO STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATI A DISCO ORARIO.

PRESCRIZIONI

Sarà cura della Ditta richiedente di provvedere, entro 48 h dall'inizio dell'evento, all'apposizione della segnaletica verticale che rende pubbliche tali disposizioni:

- **Segnaletica verticale di DIVIETO di SOSTA 00/24, da posizionare sul lato Est della carreggiata, integrata con pannelli indicanti la "rimozione", *frecce di "inizio prima dello stallo sosta posto a Sud" e "fine dopo lo stallo di sosta posto a Nord" del divieto di sosta* ed il termine temporale " dal 31/08/2023 al 31/08/2024".**
- **Segnaletica verticale di DIVIETO di SOSTA 00/24, da posizionare sul lato Ovest, integrata con pannelli indicanti la "rimozione", *frecce di "inizio dal civico 14/b" e "fine dopo il quarto stallo di sosta posto a Nord" del divieto di sosta* ed il termine temporale "dal 31/08/2023 al 31/08/2024".**

I segnali dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'inizio lavori. Per la loro efficacia e validità, il richiedente dovrà richiedere nel momento del posizionamento, il sopralluogo da parte della polizia municipale.

La ditta esecutrice/gli organizzatori la manifestazione, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale; dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

1 L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc) è consentita: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 9:00 alle

ore 12:30; come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee, adottato con D.C.C. n. 56 del 14/04/2011, approvato con D.C.C. n. 72 del 09/06/2011 (I.E.), in vigore dal 10/06/2011;

2 In caso di maltempo o per cause di forza maggiore, debitamente documentate, la presente ordinanza potrà essere prorogata, previo accordo con la Polizia Municipale, entro il termine di scadenza della presente ordinanza stessa, ad esclusione del giovedì mattina, del sabato, domenica e festivi per il centro storico;

3 Il personale della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVISI

- L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d' Argine, ed all' Albo Pretorio del Comune di Carpi;

- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è Vice Comandante Daniela Tangerini;

- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

- Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 ("Indicazione del termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere") della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del d.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- Albo Pretorio Comune di CARPI;
- Albo Pretorio Unione Terre d'Argine;
- Ufficio Tecnico Comune di CARPI – Ufficio Mobilità e Traffico;

Carpi lì, 28/08/2023

**Il Dirigente Di Polizia Locale
Davide Dott. Golfieri**